

possibilità, per tale adeguamento, di nuovo accordo tra le parti. In ogni caso, occorrerebbe precisare che l'adeguamento è limitato alla parte di rendita non riscattata;

9) - Art. 13 - rileva l'opportunità di modificare i coefficienti di rivalutazione indicati alla lettera B) per la quota di rendita riscattata dal personale collocato in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1950. Propone al riguardo di sostituire tali coefficienti con quelli previsti dal nuovo progetto di legge sulle rivalutazioni patrimoniali;

10) - Norme transitorie - in correlazione a quanto proposto per il personale avente meno di 10 anni di servizio e per l'anticipata rescissione del rapporto di impiego, nonché alla necessità di rispettare i diritti acquisiti e le prerogative individuali, suggerisce altresì di sopprimere le norme transitorie contenute nello schema di accordo.

Inoltre il consigliere Fanelli osserva che la norma relativa al riconoscimento - nei riguardi del personale avente la qualifica di mutilato ed invalido di guerra - delle campagne di guerra ai fini della determi-